



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### VII SEZIONE CIVILE

R. G. 2 / 2020

Il Giudice

ai sensi dell'art. 14-*quinquies* legge 3/2012

Nella procedura n. 2 del 2020 di composizione della crisi da sovra-indebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3, proposta nell'interesse del sig. ANTONIO DI MARE, nato a Pozzuoli il 18 agosto 1963, avente ad oggetto la richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14-*ter* e ss. stessa legge;

letto il ricorso introduttivo e la documentazione unitamente prodotta dall'istante, depositati il 26 febbraio 2020, nonché la relazione redatta dell'Organismo di composizione della crisi;

esaminate le integrazioni documentali autorizzate con provvedimento giudiziale del 6 marzo 2020 e depositate – anche in ragione della sospensione dei termini processuali disposta dalla decretazione governativa d'urgenza in ragione dell'emergenza sanitaria covid-19 – in data 27 maggio 2020 e dei chiarimenti resi con la memoria prodotta nella medesima data;

visti in particolare i chiarimenti resi nell'integrazione allegata dall'Organismo di composizione della crisi riguardo alla precisa misura e alla composizione della complessiva esposizione debitoria del ricorrente;

esaminata altresì la documentazione giustificativa della richiesta di determinazione del limite di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinquies* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3, ed in particolare il decreto emanato dal Tribunale di Napoli nord e pubblicato in data 29 febbraio 2019 che ha rideterminato in euro 2.000,00 il mantenimento in favore di due figli minorenni;

considerato quindi che, in ragione delle capacità stipendiali e reddituali, delle spese documentate da sostenere, della debitoria esistente e di ogni elemento concreto offerto utile a tale determinazione, tale limite possa essere individuato nella misura netta proposta dal ricorrente di 3.300,00 euro mensili;



considerato che appare necessaria la nomina di un liquidatore per l'espletamento delle previste attività nel rispetto dei parametri normativi;

tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;

P.T.M.

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore l'avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello, ai sensi dell'art. 14-*quinqies*, co. II let. a) l. 2012 n. 3;
- c) determina il limite netto mensile di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinqies* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3 in 3.300,00 euro, disponendo che la differenza rispetto a quanto effettivamente percepito sia mensilmente versata su di un conto corrente intestato alla procedura e destinato ai creditori;
- d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- e) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente ai beni immobili o mobili registrati di cui è prevista la liquidazione;
- g) dispone che il presente decreto, unitamente al ricorso, al piano ed alla relazione dell'O.c.c., siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;
- h) dispone che il liquidatore depositi una relazione di aggiornamento ogni sei mesi, dal giorno della sua nomina e provveda quindi, una volta disposta la chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto ufficio interessato.

Si comunichi.

Napoli, 15 giugno 2020

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

